

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA
DI DOMANI**

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI INNESCA E RESILIENZA



C.T.S.

Centro Territoriale Supporto
Istituto Comprensivo
"Sant'Angelo a Sasso"
BENEVENTO

Istituto Comprensivo Statale "Sant'Angelo a Sasso"
Via G.Pascoli n°2 82100 BENEVENTO

CM BNIC86000N - tel 08241909565 C.F.92057610625

e-mail bnic86000n@istruzione.it bnic86000n@pec.istruzione.it

<http://www.icsantangeloasasso.edu.it>



Alla Comunità Educante

All'Albo/Sito Web

Agli Atti

Oggetto: Disposizioni del Dirigente Scolastico in merito alla Sicurezza e alla Vigilanza sugli alunni.

Con riferimento all'oggetto, si ribadiscono di seguito le linee essenziali del quadro normativo riguardante le responsabilità relative agli obblighi di vigilanza sugli alunni e si comunicano le disposizioni organizzative per tutto il personale della scuola, che costituiscono parte integrante del Regolamento d'Istituto.

QUADRO NORMATIVO E PROFILI DI RESPONSABILITÀ

La vigilanza sugli alunni è un **obbligo di servizio del personale scolastico**, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e/o a se stessi. Sul personale gravano, dunque, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale, civile, amministrativo o patrimoniale e disciplinare che vanno attentamente considerate.

Il dirigente scolastico predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 D. Lgs 165/01).

I docenti hanno l'obbligo di vigilanza disciplinato non solo dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile, ma anche dall'art. 29, comma 5, del CCNL 29/11/2007, che richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: "**Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi**".

Il personale docente deve essere presente in classe puntualmente, in quanto il ritardo integra un'ipotesi di culpa in vigilando.

Anche sul **personale ATA** ricadono compiti di sorveglianza rispetto agli alunni. La Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 attribuisce al personale dell'area A (collaboratori scolastici)

"compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, [...] di vigilanza sugli alunni, compresa vigilanza e l'assistenza necessaria"

durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti”.

MISURE ORGANIZZATIVE RIGUARDANTI LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI

Responsabili del rispetto delle regole di seguito riportate sono i docenti e i collaboratori scolastici in servizio:

- Durante il tempo delle attività scolastiche e nel corso dello spostamento degli alunni tra i vari spazi dell’istituto, i docenti si assicureranno che ciò avvenga in modo ordinato nel rispetto della normativa.
- Gli alunni avranno un comportamento corretto nei confronti degli altri e un rispetto per le strutture, le attrezzature, le suppellettili e gli arredi scolastici, avendo cura di mantenerli puliti e in ordine.
- Agli alunni è fatto assoluto divieto di spostarsi all’interno della scuola senza permesso, correndo e muovendosi in modo da arrecare danno a se stessi, a terzi e alle cose.
- Agli alunni è vietato trattenersi nei locali e nelle pertinenze della scuola dopo la fine delle lezioni.
- La scuola **non** si assume l’onere né la responsabilità di vigilanza e sorveglianza degli alunni che dovessero arrivare a scuola anticipatamente rispetto all’orario di ingresso, stabilito prima dell’inizio delle lezioni, o che dovessero sostare all’uscita, dopo l’orario scolastico, negli spazi di pertinenza della scuola.
- Alle classi non è permesso uscire dall’aula/palestra/laboratorio prima del suono della campana.
- Durante il cambio orario, le classi sono momentaneamente vigilate dal personale collaboratore scolastico, per il tempo necessario allo spostamento degli insegnanti.
- I collaboratori scolastici, nei momenti dell’entrata, dell’uscita degli alunni e del cambio orario, devono trovarsi nei punti dell’edificio loro assegnati per la vigilanza.
- I collaboratori scolastici in servizio devono sorvegliare con particolare attenzione le porte secondarie e/o di emergenza, per impedire uscite non autorizzate degli alunni.
- La classe non deve mai rimanere senza sorveglianza: qualora il docente abbia necessità di uscire **momentaneamente** dall’aula deve chiedere l’intervento del personale collaboratore scolastico collocato nelle postazioni lungo i corridoi. Il collaboratore scolastico non può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL).
- L’uscita degli alunni dall’aula durante la prima ora di lezione non è di norma consentita. Essa può essere concessa dai docenti solo in casi eccezionali.
- Non è consentita l’uscita di più di uno alunno alla volta dall’aula per qualsiasi motivo.
- **È vietato ai docenti di espellere uno o più alunni dall’aula anche momentaneamente; l’allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza.**
- In caso di comportamenti degli alunni di rilevanza disciplinare, il docente deve annotare i fatti sul registro elettronico e, in caso di comportamenti particolarmente gravi, avvisare il dirigente scolastico o i collaboratori, al termine dell’ora di lezione.
- I docenti devono vigilare con particolare attenzione sulle attività degli alunni svolte nei laboratori e nelle palestre, affinché siano rispettate le norme di sicurezza e di prevenzione.
- La figura del “preposto” (i cui doveri sono indicati nell’art. 19 del D.Lgs. 81/2008, Testo Unico sulla sicurezza) è ricoperta dal docente, nelle ore di lezione.
- **Durante lo svolgimento delle attività didattiche, è vietato a tutto il personale e agli alunni l’uso dei telefoni cellulari. L’uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici, per registrare o riprodurre immagini e filmati, costituisce una grave infrazione disciplinare, per tutto il personale e per gli alunni.**
- Per il divieto di fumo, si ricorda al personale scolastico e a tutta l’utenza che, in base al Decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, il divieto di fumo nelle scuole viene esteso, oltre che nei locali

chiusi, anche alle aree all'aperto di pertinenza delle Istituzioni Scolastiche e relativamente all'uso della sigaretta elettronica.

VIGILANZA ALUNNI

INGRESSO A SCUOLA

Gli ingressi vengono aperti dal collaboratore scolastico in servizio alla prima ora 5 minuti prima dell'orario di inizio delle lezioni.

Scuola Primaria e Secondaria di I grado: l'ingresso degli alunni avviene al suono della campanella. I collaboratori scolastici vigilano sul regolare accesso degli alunni agli edifici nel rispetto della normativa.

I docenti in servizio alla prima ora, presenti a scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, prendono in consegna gli alunni delle proprie classi, vigilando sull'ingresso ordinato nelle aule, in modo da evitare assembramenti.

Durante la fase di ingresso dalle pertinenze esterne ai locali scolastici, i collaboratori sono posizionati presso le entrate per avere il controllo di quanto avviene nello spazio antistante. I Collaboratori scolastici e i docenti prestano la massima attenzione affinché tali operazioni si svolgano in modo rapido e ordinato, intervenendo tempestivamente sulle situazioni di rischio e di pericolo.

I collaboratori scolastici vigilano sull'ingresso e sulle pertinenze esterne fino ai 5 minuti successivi all'inizio delle lezioni, trascorsi i quali provvedono a chiudere le porte/cancelli. L'accesso a scuola agli alunni, oltre tale orario, è consentito solo se accompagnati dal genitore o da un suo delegato.

Scuola dell'Infanzia: l'orario di ingresso è flessibile e avviene nell'arco della prima ora. I genitori sono tenuti ad affidare personalmente i bambini ai collaboratori scolastici, che li accompagneranno nelle rispettive sezioni.

L'ingresso dovrà essere effettuato dai docenti secondo le disposizioni organizzative sopra indicate. I genitori accompagneranno gli alunni fino al cancello e non è consentito loro di entrare nei locali se non previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo Collaboratore in situazioni particolari.

È fatto divieto assoluto ai genitori di entrare nelle aule.

La sorveglianza degli alunni in entrata dal percorso cancello-ingresso viene affidata ai collaboratori scolastici.

Gli alunni disabili verranno accolti all'ingresso dall'insegnante di sostegno e/o dall'assistente educatore.

USCITA

Al termine delle lezioni, al suono della campana, i collaboratori scolastici apriranno le porte di ingresso e avranno cura di richiuderle quando tutti gli alunni saranno usciti. **La vigilanza all'uscita dell'edificio è garantita dal docente in servizio all'ultima ora che lascia la scuola quando tutti gli alunni della sua classe sono stati presi in consegna dai genitori/affidatari o da persone da questi delegate. I docenti accompagneranno gli alunni fino all'uscita dell'edificio.** Al fine di regolamentare tale momento, i collaboratori scolastici sosterranno presso l'uscita per avere il miglior controllo di quanto avviene, evitando assembramenti.

I collaboratori scolastici, completate le operazioni di uscita degli alunni, provvederanno a chiudere i cancelli e verificheranno che nessuno sia presente nelle pertinenze esterne della scuola, prima di iniziare le operazioni di pulizia e/o igienizzazione.

Nelle fasi di entrata e di uscita, bisogna evitare le seguenti situazioni di rischio:

- Far sostare più alunni nell'androne.
- Correre nei corridoi.
- Spingere i compagni.
- Lasciare sul pavimento zaini o altri oggetti.
- Giocare con gli ombrelli.
- Correre o spingersi sulle scale.
- Creare assembramenti.

Consegna degli alunni all'uscita - Disposizioni comuni a tutti gli ordini

- a. Al momento dell'uscita gli alunni devono sempre essere presi in consegna dai genitori/affidatari o da persone da questi delegate. In caso di delega il genitore/affidatario deve consegnare alla scuola tramite l'Ufficio di Segreteria un documento attestante la delega, corredato da copia del proprio documento di identità, nonché l'autorizzazione al trattamento dei dati personali firmata del delegato. Il delegato, al momento del ritiro, ove richiesto, deve presentare un documento di riconoscimento.
- b. **Gli insegnanti, in caso di mancata presenza del genitore/affidatario o suo delegato al momento dell'uscita dell'alunno dalla scuola, aspettano 5 minuti e non lasciano mai il minore incustodito. Dopo di che affidano l'alunno al collaboratore scolastico in servizio nel plesso, che provvederà ad avvisare la Segreteria.**

USCITA IN AUTONOMIA

Per gli alunni minori di 14 anni, in considerazione del loro diritto alla graduale acquisizione dell'autonomia, sarà possibile consentire l'uscita autonoma previa apposita richiesta da parte dei genitori. **Nella richiesta al Dirigente Scolastico, questi ultimi dichiarano espressamente di essere certi della capacità del proprio figlio di gestire autonomamente lo spostamento dalla scuola al proprio domicilio. L'autorizzazione non è assolutamente valida per le uscite anticipate.**

Ai sensi dell'art. 19bis del D. L. 148/2017, convertito dalla legge n. 172/2017, i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale possono, infatti, autorizzare l'Istituto a consentire l'uscita in autonomia da scuola dei propri figli minori di 14 anni. **L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.**

Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà, sentiti i docenti di classe, di opporre motivato diniego in caso di manifesta e macroscopica irragionevolezza dell'autorizzazione presentata dai genitori.

La medesima autorizzazione deve ritenersi resa anche al fine di usufruire in modo autonomo, da parte del minore, di un mezzo di locomozione proprio, compatibile con l'età minima prevista per il suo utilizzo, ed esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e nell'utilizzo del mezzo di locomozione stesso.

L'autorizzazione deve ritenersi resa anche al fine di usufruire in modo autonomo, da parte del minore, del trasporto pubblico, così come del servizio di trasporto scolastico, ed esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata.

RITARDI/ ENTRATA POSTICIPATA ALUNNI

Gli alunni ritardatari saranno ammessi a scuola in ritardo solo se accompagnati dal genitore/tutore o da chi ne fa le veci. Il ritardo dell'alunno deve essere prontamente annotato sul registro dal docente di turno.

USCITA ANTICIPATA ALUNNI

Gli alunni possono lasciare anticipatamente la scuola solo in casi eccezionali, prelevati da un genitore o da altra persona autorizzata tramite delega scritta, cui è allegata copia del documento di identità della persona delegata e del delegante. L'uscita, appositamente giustificata, deve avvenire al cambio dell'ora, salvo i casi di improvvisa indisposizione o malessere dell'alunno.

Sul registro devono essere annotati:

- nome e cognome dell'alunno;
- orario di uscita;
- generalità della persona che preleva l'alunno;
- motivo dell'uscita anticipata.

VIGILANZA SUGLI ALUNNI DISABILI

La vigilanza sugli alunni disabili deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno, da chi ha una mansione specifica (personale ATA ex-art. 7 CCNL 2005) o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

Si ricorda che in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

CAMBIO DELL'ORA

Al cambio dell'ora, la vigilanza sugli alunni spetta al docente in servizio, che si allontana solo dopo avere ricevuto il cambio dal docente dell'ora successiva.

Si raccomanda la massima celerità negli spostamenti al cambio dell'ora. I docenti che assumono servizio dalla seconda ora (o che hanno l'ora libera) dovranno trovarsi davanti alla porta dell'aula al suono della campanella.

Si ricorda che la mancata vigilanza sugli alunni si configura sempre come dolo o colpa grave, nel caso si verifichi un infortunio ad un allievo.

VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO DALL'INTERNO DEL PLESSO DELLA SCUOLA VERSO LA PALESTRA, I LABORATORI E VICEVERSA

Durante il tragitto tra le aule, le palestre, i laboratori e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata al docente e al collaboratore scolastico.

Per evitare assembramenti i docenti devono:

1. prelevare gli alunni nelle loro aule al suono della campanella dell'ora corrispondente alla lezione;
2. accompagnare gli alunni in palestra/laboratorio;
3. svolgere le attività didattiche;

4. riaccompagnare gli alunni nelle aule, in tempo utile per l'inizio della lezione successiva. **Agli alunni è fatto divieto di allontanarsi dall'aula e raggiungere senza il docente le palestre/laboratori o, viceversa, le aule, una volta terminata la lezione.**

Gli alunni possono accedere alla palestra solo se accompagnati dall'insegnante (Scuola Primaria)/ dal docente di Scienze Motorie (Scuola Secondaria di I grado). Prima di far svolgere un esercizio o un'attività di gruppo, l'insegnante deve spiegare e far rispettare agli alunni le regole che ne rendano sicuro lo svolgimento.

La vigilanza si estende dagli spogliatoi allo spazio di palestra utilizzato, ponendo attenzione all'uso degli attrezzi, che possono essere utilizzati solo su indicazione dell'insegnante e sotto la sua guida.

Durante la permanenza degli alunni in palestra/laboratori i docenti sono obbligati ad una costante presenza e vigilanza sugli alunni.

MENSA

Durante il servizio mensa, i docenti in orario si occupano della vigilanza e non possono assentarsi per espletare altri compiti. Le classi/sezioni, durante questo intervallo di tempo, sono gestite dai rispettivi insegnanti; i collaboratori scolastici svolgono un ruolo di vigilanza e assistenza a supporto dei docenti.

I COMPITI DEI COLLABORATORI

I collaboratori scolastici devono:

- essere presenti nella postazione assegnata;
- comunicare immediatamente ai Referenti di Plesso o in Presidenza l'eventuale assenza dell'Insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita;
- riaccompagnare nelle loro aule gli alunni che senza motivi sostano nei corridoi;
- accertarsi che le classi, che escono anticipatamente, siano state autorizzate;
- segnalare tempestivamente al Responsabile di Plesso, al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori particolari situazioni di disturbo da parte degli alunni nel corridoio;
- impedire che le persone non autorizzate dal Dirigente Scolastico (es. genitori, rappresentanti, ...) circolino all'interno dell'edificio e/o disturbino le lezioni;
- controllare che non si faccia un uso improprio delle uscite di sicurezza.

Si confida nella più ampia collaborazione e nella partecipazione responsabile da parte di tutti al fine di migliorare e ottimizzare la qualità del servizio erogato.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Prof.ssa Giovanna Falzarano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993